

QUADERNI DI ECONOMIA SOLIDALE

Quaderno 4

FINANZA ISLAMICA COME FINANZA ETICA?

Preferire la cooperazione e la condivisione
alla competizione

Sherin Khaled Mohamed KHALIL

Cattedra Raimon Panikkar

I Quaderni di Economia Solidale

I Quaderni di Economia Solidale sono una raccolta di ricerche ed elaborati prodotti nell'ambito del corso di Finanza Etica e Microcredito, cattedra Raimon Panikkar.

Il corso, tenuto in collaborazione dai professori Mauro Bonaiuti e Roberto Burlando, è il frutto della collaborazione tra la Fondazione Arbor e il Dipartimento Culture, Politica e Società ed fa parte del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali dell'Università degli Studi di Torino.

Fondazione
Arbor



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Quaderno 4

FINANZA ISLAMICA COME FINANZA ETICA?

Preferire la cooperazione e la condivisione alla competizione

Sherin Khaled Mohamed KHALIL

anno accademico 2018-2019



INTRODUZIONE

La situazione odierna nella quale si trova l'intero mondo finanziario è causata dall'assenza di etica nei comportamenti degli operatori finanziari, e dalle predominanti pratiche speculative volte a massimizzare i profitti personali senza tenere in considerazione il benessere collettivo. La crisi finanziaria globale comporta la crescita del numero di persone impegnati nella ricerca di nuove strategie di investimento basate su modelli che si pongono come alternativa all'economia tradizionale, interessandosi così alla finanza etica e alla finanza islamica.

Questi ultimi sono sistemi di intermediazione finanziaria tutt'altro che recenti, di simili principi, e che nonostante siano ancora considerati esperienze di nicchia, hanno ricevuto un notevole sviluppo dopo la recente crisi. Benché la finanza islamica non sia un modello occidentale, negli ultimi anni si sta affermando anche nella nostra società come risultato degli intensi flussi migratori e dei rapporti commerciali con il Medioriente e il sud-est asiatico. Inoltre, secondo gli esperti sta diventando attraente a livello globale grazie alla sua natura non speculativa che aiuta a mantenere la stabilità finanziaria.

Si cercherà in questo elaborato di delineare brevemente gli elementi discordanti e quelli che accomunano la finanza islamica alla finanza etica, concentrandosi maggiormente sul primo modello e sulla regola shara'itica di divieto di *riba'*. Lo scopo ultimo del presente lavoro non è quello di elencare le caratteristiche generali della finanza islamica e della finanza etica, quanto piuttosto quello di provare a rispondere a due quesiti molto precisi: quali sono gli strumenti

finanziari utilizzati nell'economia islamica che le hanno permesso di svilupparsi nonostante il divieto del tasso d'interesse; e perché la finanza islamica può essere considerata etica (nonostante, come verrà mostrato più avanti, non siano assenti elementi sospetti che hanno alimentato controversie).

Mi sono quindi focalizzata sui contratti partecipativi e non partecipativi adattati al divieto di *riba'*, concentrando l'attenzione su come questi strumenti finanziari trovino applicazione e siano regolamentati dal sistema legale degli Emirati Arabi Uniti.

DUE MODELLI A CONFRONTO

Come sottolinea Gallino in *Finanzcapitalismo*, abbiamo oramai superato il capitalismo industriale e viviamo adesso nella società della finanza ombra e dei suoi derivati, del sistema banco-centrico e della speculazione degli investitori istituzionali. Siamo nell'era dominata da quello che l'autore definisce finanzcapitalismo, ossia la *“mega-macchina sociale costruita per estrarre valore sotto forma di capitale e potere dal maggior numero di persone e dall'ecosistema stesso”*. In una società di questo tipo, l'obbiettivo ultimo non è più quello di produrre, bensì quello di controllare le persone.¹

Il problema di fondo della disciplina economica tradizionale è il concetto di riduzionismo antropologico, secondo cui l'uomo è *“homo oeconomicus”* la cui massima soddisfazione e gratificazione di vita deriva dalla massimizzazione dei consumi².

Come evidenziato nell'introduzione, questa deriva consumistica ha alimentato il recente interesse nei confronti della finanza etica, sviluppata a partire dagli anni '70 negli Stati Uniti, e poi successivamente in Inghilterra e in Italia. All'interno di essa, vengono fatte rientrare numerose esperienze quali ad esempio i fondi comuni etici; la banca etica; le fondazioni; le cooperative di finanza etica; le quali affondando le loro radici già nel '500.

Esempio importante sono le cooperative rurali *Raiffeissen*, nate in Germania nel 1840, grazie alle quali si sviluppò un efficiente sistema di casse di risparmio che riscontrò un grandissimo successo. Il numero delle cooperative aumentò

¹ L. Gallino, *“Finanzcapitalismo, la società del denaro in crisi”*, Einaudi, 2011

² L. Becchetti, R. Milano, F. Pisani *“Finanza etica: l'esempio microcredito e Grameen Bank”*, Rivista di studi politici San Pio V, 2008, p.88.

notevolmente da 245 nel 1885 a 14.500 agli inizi del '900³. Il principio fondante su cui si basavano, era quello di responsabilità congiunta e illimitata (principio ripreso dalla finanza islamica con i contratti PLS di cui si parlerà in seguito); e ciò che decretò il loro grande successo e popolarità fu la posizione sociale degli individui che ne usufruivano maggiormente, ossia i poveri, i quali erano esclusi dal sistema commerciale.

Allo stesso modo, la finanza islamica ha radici lontane. Infatti, dato il continuo richiamo agli strumenti finanziari noti già' durante l'era di Mohamed, alcuni ritengono che la finanza islamica sia nata proprio con il Profeta. Volendo essere più precisi, possiamo affermare che l'identità culturale, politica ed economica islamica, inizia ad affermarsi nell'India britannica degli anni '40 grazie alla diffusione dell'idea di potersi conquistare una propria identità antropologica, la quale veniva percepita come sinonimo di indipendenza. Per la prima volta, in questo periodo, si parla apertamente di "politica islamica", "costituzione islamica" ed "economia islamica".

L'evento che segnò l'inizio della storia della banca islamica fu l'apertura della *Mit Ghamr Saving Bank* in Egitto nel 1963, la prima cassa rurale di risparmio con fondi del governo egiziano e di un gruppo finanziario tedesco. Il suo ideatore, Ahmed Al-Najjar, ispirato dal modello delle *Raiffeissen* tedesche, decise di dare vita a questa banca senza esplicitare la sua natura islamica e nascondendola sotto le mentite spoglie di una banca di risparmio europea, a causa dell'estrema opposizione all'espansione politica dell'Islam diffusa in quegli anni.

Il fatto che Al-Najjar abbia ripreso gli elementi essenziali delle casse rurali tedesche, è dimostrazione del fatto che la filosofia della finanza islamica e di

³ K. Bouc "Microfinanza: uno sviluppo alternativo" da "Microfinanza e donne nei paesi emergenti: quali prospettive?" l'Harmattan Italia, 2002.

quella etica siano molto simili: innanzitutto entrambe guardano all'uomo non come merce, comportamento tipico della finanza tradizionale, ma come persona; inoltre, esse vedono il denaro solo ed esclusivamente come mezzo per raggiungere il bene collettivo e non come fine.

Così come la finanza etica considera l'efficienza come componente della responsabilità etica, l'economia etica non è una forma di beneficenza, ma un'attività economicamente vitale che intende essere socialmente utile⁴. L'economia islamica non nega né il profitto, né la proprietà privata, ma piega tali aspetti all'aderenza delle regole umane alla volontà di Dio. Il denaro deve essere investito in attività, e i benefici che derivano dalla ricchezza e dallo sviluppo non devono essere concentrati nelle mani di pochi, ma condivisi con l'intera comunità di fedeli, la *Ummah*.

Oltre l'efficienza, anche la trasparenza è fondamentale per entrambe: come il Manifesto evidenzia, in nome della trasparenza i depositanti hanno il diritto di conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni di impiego e di investimento. Per la finanza islamica, regola importante da rispettare è il divieto di *gharar*, traducibile con incertezza, rischio, speculazione e, nella sua accezione più ampia, riconducibile al concetto di asimmetria informativa. L'incertezza creata dall'assenza di sufficienti informazioni è proibita, e può portare all'annullamento del contratto. Rischio e incertezza però, sono elementi sempre presenti nel mondo finanziario e per certi versi sono considerati condizione necessaria per la stipulazione di contratti: per questo all'interno dell'islamic banking un certo grado di *gharar* resta accettabile, mentre vengono vietate solo le condizioni di completa incertezza che possono

⁴ Manifesto della finanza etica

causare inganno e speculazione, al fine di garantire la tutela dei più deboli.

La prima grande differenza tra i due modelli invece, è che la finanza islamica si basa su principi religiosi, mentre la finanza etica è laica. Nella religione islamica infatti, vi è una stretta relazione tra la dimensione teologica e la dimensione normativa. La *shari'a* è la legge divina che indica il *haram* (illecito) e il *halal* (lecito), e detta il comportamento della *Ummah* basandosi sui precetti del Corano e della Sunna, a sua volta composta da molti *Ahadith* (aneddoti che raccontano la vita del Profeta): queste fonti sono rinvenibili alla base dell'economia islamica. Seguire i precetti dell'Islam, significa dunque avere accesso ad un corpus legislativo religioso, economico e sociale nel quale ogni aspetto viene disciplinato e sanzionato secondo le regole sacre; a differenza della finanza etica che persegue principi morali non appartenenti ad una religione particolare.

Nei principi dell'economia islamica viene precisato che solo i contratti che seguono la *shari'a* sono accettabili, e quindi solo le attività che rispettino le regole e i principi morali alla base della religione islamica: non si può dunque investire in *bad projects*⁵, cioè attività che abbiano a che fare con la produzione e distribuzione di armi, pornografia, tabacco, alcool, carne di maiale ecc... Notiamo inoltre, che non si fa riferimento alla responsabilità ambientale sulla quale, invece, si concentra particolarmente la finanza etica. Questa, è una seconda grande differenza tra i due modelli, dato che proprio all'interno del suo Manifesto, la finanza etica, oltre ad esplicitare l'importanza della responsabilità sociale, si fa promotrice di una responsabilità ambientale che esclude ogni tipo di rapporto con le attività economiche lesive per l'ambiente, oltre che per la

⁵P. Biancone "Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici", 2014.

salute dell'essere umano.

Pratica invece tipica nel modello islamico e non presente come obbligo nel Manifesto della finanza etica, è la *zakat*: obbligazione morale e religiosa nei confronti delle persone più bisognose che si pone come obiettivo sia la redistribuzione delle risorse, ma soprattutto la purificazione della ricchezza posseduta. Questa tassa religiosa è del 2,5%⁶ sui beni liquidi e gli immobili oltre un certo livello.⁷

Divieto di *Riba'*

Sia la finanza etica che quella islamica, come sopra evidenziato, considerano il denaro solo ed esclusivamente come mero mezzo di scambio. La differenza è che nell'economia islamica il denaro non può produrre interesse, infatti l'imposizione di *riba'*, tradotta con interesse o usura, è severamente proibita nel Corano. La *riba'* è considerata un profitto ingiusto; porta a una crescita economica negativa; sminuisce la natura umana in quanto non frutto del lavoro. Sono dunque proibiti tutti i tipi di prestiti in cui il debitore debba restituire più soldi di quanti ottenuti in prestito, al fine di prevenire ogni tipo di sfruttamento e per favorire l'equità e la giustizia sociale. Nel Corano si legge a riguardo: *“Coloro che si nutrono di usura si alzeranno nell'ultimo giorno come quelli posseduti dal demonio. Essi dicono infatti, ‘usura e vendita sono la stessa cosa’, mentre Dio permette la vendita, ma proibisce l'usura. Dio ridurrà l'interesse in*

⁶A questa percentuale si è giunti attraverso l'interpretazione degli ahadith dove viene segnalata la percentuale di *zakat* in oro “se si possiede oro, per ogni 20 dinari (moneta aurea islamica) di valore, donare mezzo dinaro”, Ali bin abi Talib.

⁷Non bisogna confondere la *zakat* con la *saqa*, che è invece la beneficenza a carattere volontario

polvere, mentre farà fruttificare i doni. O voi credenti, garantite un ritardo fino a che la sua situazione migliori. Se rinuncerete ai vostri diritti, questo sarà ancora meglio”⁸.

Nella finanza etica il tasso di interesse è diverso da zero poiché salvaguarda le risorse messe a disposizione dai risparmiatori, ma deve essere mantenuto il più basso possibile sulla base delle valutazioni sia economiche, che sociali ed etiche. Storicamente, tutte le religioni monoteiste hanno condannato l’usura e l’interesse ma, mentre nell’economia occidentale tale condanna non ha influenzato il mondo finanziario, l’esatto opposto è accaduto nei paesi dove prevale la religione islamica.

L’annullamento del tasso di interesse però, è stato spesso oggetto di molteplici discussioni. Le dispute si concentrano a monte, addirittura sull’interpretazione della parola *riba’*: è usura o interesse? La giurisprudenza islamica consente interpretazioni divergenti delle leggi islamiche, infatti il grado di regolamentazione statale che disciplina le transizioni economiche varia da paese a paese in base all’interpretazione data dalla propria scuola di pensiero⁹.

Si è giunti, dopo lunghi dibattiti, a definizioni di *riba’* che accomunano le scuole di pensiero senza dover necessariamente utilizzare le parole “interesse” o “usura” che tanto hanno creato confusione:

- *riba’ al-nasi’a* (o *riba’* nel debito) che si riferisce a rapporti fra creditori e debitori, e al periodo di tempo concesso dal primo al debitore per la restituzione del prestito in cambio del pagamento di un premio (l’interesse). Il divieto della *riba al-nasi’a* deriva dalla concezione che il prestito ad interesse sia ingiusto dal momento che la moneta non è riserva

⁸Corano, Sura Al Baqara (2, 275-279)

⁹ Le scuole di pensiero nell’islam sono quattro: Hanafi, Maliki, Shafai, Hanbali

di valore, ma soltanto un mezzo di scambio.

- *riba' al-fadl* (o *riba'* nello scambio non monetario tra beni, come il baratto) che si riferisce ad uno scambio di beni o alla prestazione di servizi. Questa ingiusta modalità di arricchimento è fortemente legata a un detto del Profeta che prevedeva di scambiare beni tramite denaro anziché tramite baratto, al fine di poter garantire la giusta ricompensa ed evitare disaccordi relativamente a quantità e qualità¹⁰.

Come anticipato, è un modo di procedere molto diverso rispetto l'economia tradizionale. Da un lato la finanza islamica cerca di perseguire il *halal*¹¹, d'altro canto, non mancano le iniziative volte ad armonizzare il sistema bancario islamico con la società in cui si trova, rendendolo dinamico e adeguato alle nuove esigenze di sviluppo.

¹⁰ M. Siddieq Noorzoy "Islamic laws on riba (interest) and their economic implication, from "International Journal of Middle east studies, Vol 14, No 1, 1982 pp.3-17

¹¹ Il Codice civile egiziano del 1949 ha perseguito il divieto dell'interesse nei prestiti di somme di danaro. Tra le disposizioni maggiormente significative possiamo citare: l'art. 542: prevede la gratuità del prestito nel caso le parti non pervenissero ad un accordo sul tasso di interesse; - l'art. 544: relativo alla restituzione anticipata del prestito, la quale può essere effettuata dal debitore senza che necessiti il consenso del creditore, né è ammissibile una clausola contrattuale che la escluda.

CONTRATTI PARTECIPATIVI PROFIT AND LOSS SHARING

Il *profit and Loss Sharing* è un principio coranico che si pone in risposta alla proibizione degli interessi. L'Islam incoraggia i musulmani a investire i propri capitali e a diventare partner per poter condividere sia i rischi che i profitti di un'impresa. Il prestatore deve quindi condividere profitti e perdite dell'attività alla quale ha fatto un prestito, piuttosto che diventarne solo creditore; incoraggiando in tal modo gli imprenditori a intraprendere iniziative commerciali. Viene meno così la netta differenza delle banche tradizionali tra creditore prestatore e debitore prenditore, unico che si fa carico del rischio ed è obbligato a pagare il *lender* qualunque sia il risultato della propria attività imprenditoriale (quindi anche in caso di perdite e fallimenti).

Sul fronte degli impieghi, la banca islamica non concede prestiti, bensì investe in operazioni che hanno come attività sottostante un bene o un'attività reale nella forma di contratti di scambio (*murabahah* o *Salam*, ma che sono forme contrattuali non-PLS che vedremo successivamente) o di partecipazione (*mudarabah* e *musharakah* che si differenziano tra di loro per la diversa gestione degli investimenti e la differente modalità di partecipazione ai risultati)¹².

Mudarabah

¹² Avv. R. Giallombardo- Gianini, Origoni, Grippo&Partners - "Cenni sulla finanza islamica"

Mudarabah, è un contratto partecipativo conforme alle regole del PLS. Si configura come una società in accomandita ed è un contratto che coinvolge due soggetti:

- *rabb ul-maal*, la banca stessa, proprietaria del capitale fornito per intero per la realizzazione del progetto, e che ha l'obbligo di non intervenire nella gestione del lavoro;
- *Mudarib*, ossia l'imprenditore cui è affidata la gestione, il cui contributo consiste nello sfruttare le proprie conoscenze tecniche e capacità lavorative per ottenere il miglior risultato possibile. Egli deve restituire alla banca, al termine del proprio operato, la quota di profitti prestabilita al momento della firma del contratto, trattenendo il rimanente dei profitti come remunerazione per il proprio lavoro.

Il rischio finanziario è interamente a carico di colui che conferisce il capitale (la banca), mentre l'agente non è tenuto al rimborso di quella parte di capitale andata perduta in caso di fallimento dell'affare per cause a lui non imputabili. La *mudarabah* si fonda dunque sulla fiducia reciproca tra le parti. Tuttavia, se vi sono dubbi sul risultato dell'operazione, il capitalista può decidere di recedere in ogni momento. Inoltre, se la perdita è causa di cattiva gestione del *Mudarib*, questo può essere ritenuto responsabile del danno economico e, pertanto, identificato come unico responsabile tenuto a ricompensare il finanziatore delle perdite subite¹³.

¹³ P. Biancone "Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici", 2014.

All'interno di questo contratto si distinguono due tipologie di mandati tra cui il mandato illimitato, che consente all'agente la scelta dei metodi e delle tecniche commerciali che reputi idonee a garantire profitto. Questa clausola deve essere necessariamente pattuita e sottoscritta al momento della firma del contratto. Qualora questa non fosse presente, il mandato viene invece considerato limitato, e la libertà d'azione dell'agente deve ritenersi ridotta. È dunque evidente la differenza rispetto al mutuo a interesse dell'economia tradizionale. Nel credito islamico su base partecipativa, l'obbligazione del debitore verso la banca è rappresentata da una somma che varia a seconda dei risultati ottenuti a termine del progetto.

Tra i vantaggi di questo sistema, è da sottolineare un maggior impegno dell'imprenditore finanziato nel portare a compimento positivamente il progetto, poiché, più alto sarà il profitto, maggiore sarà la sua entrata.

I settori che traggono beneficio da questo tipo di contratto, basato sul finanziamento completo da parte della banca sono molteplici, tra cui il settore commerciale, immobiliare (basti pensare allo sviluppo del real-estate negli EAU anche grazie all'intervento delle banche islamiche) e industriale.

Musharaka

La parola *musharakah* significa condivisione. Infatti, si tratta di una società dove le parti mettono in comune il capitale e il lavoro per poi condividere i profitti (in base alla percentuale fissata nel contratto) e le perdite (in misura proporzionale al capitale conferito). Qui, il finanziatore acquisisce una parte del capitale dell'impresa diventando comproprietario, e la gestione del progetto spetta ad

ogni partner e non solo al *mudarib*. Nella terminologia della finanza convenzionale, questa tipologia di contratto è assimilata a quella di joint venture. La forma contrattuale assume successivamente una serie di schemi come *mufawadah* e *inan*. La società ha mandato illimitato si basa sul primo schema, dove i soci contribuiscono allo stesso modo e hanno identici diritti e doveri. Dall'altra parte con il mandato limitato *inan*, il più frequente, i soci pongono specifici limiti al mandato o all'ammontare del capitale conferito.

La maggior parte delle banche islamiche ha portafogli di raccolta caratterizzati da orizzonti temporali brevi e, dato che il finanziamento di una società partecipativa rappresenta uno strumento di finanziamento a lungo termine, è preferito il contratto *mudarabah*. Il *musharakah* è infatti utilizzato principalmente per il finanziamento di piccoli progetti, spesso a carattere rurale¹⁴.

¹⁴ P. Biancone "Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici", 2014.

CONTRATTI NON-PLS

Murabaha

Il contratto *murabaha* rappresenta la principale forma di finanziamento islamico rientrante nella categoria dei contratti non-Profit and Loss Sharing (non-PLS). In questo contratto i soggetti coinvolti sono tre: la banca che finanzia l'acquisto, il fornitore del bene e il consumatore finale. Il consumatore sceglie il bene da acquistare fissando il prezzo direttamente con il fornitore. In un secondo momento, il cliente si impegna a siglare un contratto *murabaha* con la banca, la quale acquisterà il bene desiderato dal suo cliente al precedente prezzo stabilito, e lo rivenderà ad un prezzo superiore. Il surplus sarà il profitto della banca.

La domanda che adesso sorge spontanea è: questo profitto, non è uguale all'interesse proibito dalla finanza islamica? Come risponde il diritto islamico a questa sorta di contraddizione?

Riguardo a questa tipologia di contratto, infatti, esistono due diverse correnti di pensiero: la prima non accetta assolutamente il contratto *murabaha*, mentre la seconda lo considera in linea con le parole del Corano “*Allah ha permesso la compravendita e vietato l'usura*”¹⁵.

Caratteristica di questo contratto è che il consumatore conosce fin dall'inizio il prezzo a cui la banca rivenderà il bene. Un prezzo prefissato che non aumenta

¹⁵Corano, Sura Al Baqara (2, 275)

con il passare del tempo, e che quindi il diritto islamico non considera come vero e proprio interesse.

La peculiarità di questo contratto è che riesce ad eludere una delle problematiche principali affrontate dalle islamic banks, legalizzando il surplus economico che ne deriva, ma allo stesso tempo, portando a riflettere sull'eticità di questo strumento. Certo, è un surplus molto diverso rispetto al guadagno della banca tradizionale, inoltre il cliente è maggiormente garantito in quanto, una delle condizioni più importanti per la validità di questo contratto, è che l'oggetto sia di proprietà del compratore: infatti, dal momento dell'acquisto del bene fino all'atto della sua concreta rivendita, l'oggetto è di proprietà fisica della banca, con tutti i rischi annessi. Ciò non toglie che, negli stessi paesi islamici, alcune scuole di pensiero non accettino questo contratto.

Salam

Il contratto *salam*, da alcuni considerato come *future contract*¹⁶, è utilizzato per l'acquisto di beni che verranno consegnati in una data futura stabilita nel contratto stesso. Si tratta quindi di beni che al momento della stipulazione del contratto sono assenti. Sembrerebbe questa una prassi in contrasto con la regola shara'itica che vieta il *gharar*, descritto nei paragrafi precedenti, perché se da un lato viene impiegato come contratto finanziario, dall'altro vengono posti interrogativi circa il suo rapporto con il rischio economico.

¹⁶Un contratto finanziario di tipo future è un accordo concluso nel presente per comprare o vendere un bene in corrispondenza di una data futura, pagando o incassando una somma di denaro prestabilita. La volontà tra le due parti contrattuali di acquistare a termine e vendere a termine presuppone pieno accordo sul prezzo. H. John "Options, futures, and other derivatives"

Anche in questo caso, come per la *murabaha*, ricerchiamo l'interpretazione data dal diritto islamico: questo contratto trova giustificazione, ed è quindi considerato legale, nel fatto che era una pratica comune nell'Islam classico, dove la consegna delle merci in questione era posticipata ad una data successiva in modo che l'agricoltore potesse vendere il suo raccolto in anticipo per poter pagare i suoi contadini, ed acquistare i prodotti e i mezzi necessari per la realizzazione di un altro raccolto¹⁷.

Dal momento che il *salam* costituisce un'eccezione alla legge islamica in modo da non lasciare dubbi sull'interpretazione, è soggetto ad un controllo molto rigido. I giuristi islamici hanno introdotto delle restrizioni che rendono molto difficile la sua applicazione: per esempio, la qualità e quantità del bene devono essere precisamente note e specificate nel contratto, all'interno del quale deve essere specificato anche il momento esatto e il luogo in cui avverrà la consegna del bene.

Elemento essenziale del *Salam*, è che il prezzo delle merci sia stato completamente pagato al momento della conclusione del contratto. In questo modo, l'acquirente non dovrà contrarre nessun debito da terzi per pagare il debito nei confronti del venditore.

¹⁷E. Renaud "Banche islamiche", documents for muslim- christian understanding n 261-280.

CODICE CIVILE DEGLI EAU

Il Codice civile degli EAU ha una base *shara'itica* molto forte che supporta la corretta regolamentazione dei meccanismi finanziari islamici.

Seguendo l'ordine dei divieti alla base dell'islamic banking e dei contratti sopra descritti, l'articolo 129 della legge federale n.5 del 1985¹⁸ relativa al Codice civile emiratino, afferma che gli elementi essenziali per la sigla di un contratto sono principalmente tre:

- a) le due parti firmatarie devono concordare gli elementi essenziali con trasparenza;
- b) l'oggetto del contratto deve essere definito;
- c) deve essere presente uno scopo legittimo per l'obbligazione derivante dal contratto.

Si fa richiamo quindi al divieto di *gharar*, per evitare incertezza o difficoltà nell'esecuzione.

La proibizione di Riba' è sancita nell'articolo 714 del codice, il quale afferma che se il contratto prevede una prestazione superiore all'essenza del contratto (interesse) diversa dalla garanzia dei diritti del mutuante, tale disposizione sarà ritenuta nulla, ma il contratto sarà valido.

Inoltre, il Codice civile degli EAU, quarto paese al mondo per sviluppo dell'islamic banking dopo Iran, Malesia e Arabia Saudita¹⁹, sancisce le caratteristiche della "*Mudaraba*" nell'articolo 693, dove si afferma che esso è

¹⁸<https://legaladviceme.com/legislation/126/uae-federal-law-5-of-1985-on-civil-transactions-law-of-united-arab-emirates>

¹⁹ Z. Iqbal, "The World bank global islamic finance development centre" 2016

un contratto attraverso il quale una parte finanzia, e l'altra parte (il *mudarib*) gestisce il progetto al fine di realizzare profitto. I successivi articoli all'interno della medesima sezione precisano il comportamento coerente con la legge islamica che le parti devono adottare.

Nell'articolo 654, viene invece riconosciuto in modo generale il *Musharaka*, non particolarmente utilizzato nella federazione, sostenendo che le due o più persone all'interno di una sola società, attraverso questo contratto, sono obbligate a partecipare al progetto finanziario fornendo una quota di proprietà e lavoro con conseguente spartizione della perdita o profitto.

Riguardo invece i contratti non-PLS, gli EAU hanno dedicato maggior attenzione rendendo più rigide le regole d'applicazione, come si può notare dall'articolo 506 del Codice per quanto riguarda la *murabaha*, e dall'art. 569 nella sezione II relativa ai differenti metodi di vendita²⁰. Quest'ultimo articolo stabilisce che il contratto *salam*, riguardo alla vendita con consegna futura, è soggetto a condizioni ben precise: innanzitutto il diritto di proprietà deve risultare così come specificato nella descrizione contrattuale, ovvero normalmente disponibile al tempo della consegna. Inoltre, il contratto deve contenere indicazioni riguardo natura, qualità, quantità dei beni, e infine, deve contenere il momento nel quale saranno consegnati.

²⁰ Tamimi & Company "Islamic finance: a UAE legal perspective"

CONCLUSIONI

La presenza di istituti di finanza islamica si fa sentire sempre più anche nel mondo occidentale oltre che nel Medioriente, nord Africa e Sud-Est Asiatico. Se prima era considerato quasi utopico sottostare ai precetti dell'Islam conducendo contemporaneamente attività finanziarie, i risultati positivi ottenuti dalle banche islamiche dimostrano il contrario. Inoltre, recenti studi hanno rivelato che l'uso di metodi alternativi come la *mudarabaha*, possa portare a maggior livelli di investimento di capitale; ne è dimostrazione l'attenzione dell'Europa negli ultimi anni nei confronti di questo sistema di intermediazione finanziaria.

Il tasso di interesse, elemento tipico e critico della finanza tradizionale, attraverso gli strumenti adottati dalla finanza islamica può essere ridotto se non addirittura, a determinate condizioni, eliminato.

Alla domanda se la finanza islamica possa essere considerata etica, sicuramente possiamo rispondere di sì, considerando il principio PLS. Per quanto riguarda invece i contratti non-PLS, sorgono dei dubbi.

Notiamo dunque come quello islamico, sia un sistema che si presenta come incrocio tra bisogni finanziari e morali. Da un lato cerca di adeguare la disciplina economica ad una logica più volta al profitto, riconoscendo che, per prosperare in una società dove domina la finanza tradizionale, deve impegnarsi nella pratica che l'economia islamica ritrae immorale; dall'altro, continua ad avere come fine ultimo il benessere collettivo e il rispetto delle regole *shara'itiche*. Utilizzando le parole di Timur Kuran in *The Discontents of Islamic Economic Morality* possiamo considerare quest'attitudine come un continuo conflitto tra

homo economicus e homo islamicus e, se sarà il primo ad andare contro le esigenze del secondo e non viceversa, allora potremmo in toto considerare la finanza islamica come finanza etica.

BIBLIOGRAFIA

Z. Iqbal, "The World bank global islamic finance development centre" 2016

Tamimi & Company "Islamic finance: a UAE legal perspective"

S.bader Saye, " Islamic banking, monti di pietà, and the possibility of moral finance", from Journal of the society of christian ethics, Vol. 33 no 1, 2013 pp 119-139

J. Preseley, J. Sessions, "Islamic economics: the emergence of a new paradigm" from The Economic Journal, Vol. 104, No. 424 (May, 1994), pp. 584-596

L. Becchetti, R. Milano, F. Pisani "Finanza etica: l'esempio microcredito e Grameen Bank", Rivista di studi politici San Pio V, 2008, pp 88.

K. Bouc "Microfinanza: uno sviluppo alternativo" da "Microfinanza e donne nei paesi emergenti: quali prospettive?" l'Harmattan Italia, 2002.

P. Biancone "Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici", 2014.

M.Siddieq Noorzoy "Islamic laws on riba (interest) and their economic implication, from "International Journal of Middle east studies, Vol 14, No 1, 1982 pp.3-17

Avv. R. Giallombardo- Gianini, Origoni, Grippo&Partners - "Cenni sulla finanza islamica"

E. Renaud "Banche islamiche", documents for muslim- christian understanding n 261-280.

T. Kuran, "The Discontents of Islamic Economic Morality" from *The American Economic Review*, Vol. 86, No. 2, pp. 438-442

T.Philip, "the idea of islamic Economics" from *Die welt des Islams*, 117-139

SITOGRAFIA:

<http://www.bankpedia.org/index.php/it/127-italian/s/22250-salam>

<http://www.legalsl.com/it/contratti-di-finanza-islamica-bai-salam.htm>

<https://www.adib.eg/understanding-islamic-banking>

<https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/la-banca/Politica%20del%20credito/Manifesto%20della%20Finanza%20Etica.pdf>

<http://www.dubailegal.it/articoli-video/successione-immobili-uae.html>

<https://legaladviceme.com/legislation/126/uae-federal-law-5-of-1985-on-civil-transactions-law-of-united-arab-emirates>

<https://www.islamicfinance.com/islamic-finance-contracts/>